



CITTÀ di VENTIMIGLIA



# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

*Comuni* di Ventimiglia e Camporosso

Provincia di Imperia

## DETERMINAZIONE N° 358 DEL 03/05/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO (CIG 88562600F4). REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE, NON EFFICACE, ALL'IMPRESA A.C.S. AUTOMOBILE CLUB SERVIZI SRL DI PALERMO E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, SOTTO RISERVA DI EFFICACIA, ALLA SECONDA CLASSIFICATA, SACAR SRL DI BOLOGNA

### IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Ing. Cesare Cigna

**Vista** la convenzione, ex art. 30 del TUEL, stipulata tra i Comuni di Ventimiglia e Camporosso per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza, ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, per i due enti aderenti;

**Atteso** che i Comuni associati si avvalgono dell'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, di seguito anche CUC, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in forma centralizzata e/o aggregata, secondo le modalità operative specificate nella suddetta convenzione;

**Vista** la determinazione a contrarre n.630 del 11/08/2021 con la quale è stata autorizzata la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate nel territorio del Comune di Ventimiglia, come specificate nel capitolato d'appalto, ai sensi dell'art.164 del D.Lgs.50/2016, da espletare mediante procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.50/2016, per un importo stimato della concessione a base di gara, riferito alla durata contrattuale di 18 mesi, di € 1.201.977,00 Iva esclusa, pari a per un importo

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Centrale Unica di Committenza - sede Ufficio associato c/o Comune di Ventimiglia - Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA (IM)  
Telefoni 0184280325 / 0184280292 – Fax 0184 33730 Sito Internet: [www.comune.ventimiglia.it](http://www.comune.ventimiglia.it)  
E-Mail Certificata: [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it)  
E-Mail: [cuc@comune.ventimiglia.it](mailto:cuc@comune.ventimiglia.it)

totale della concessione, comprensivo della eventuale proroga tecnica di 6 mesi e della eventuale ripetizione di servizi analoghi di ulteriori 12 mesi, pari ad € 2.403.954,00 Iva esclusa, determinato ai sensi degli artt.35 e 167 del D.Lgs.50/2016, con oneri di sicurezza pari a 0,00;

**Vista** la propria determinazione n. 635 del 20/08/2021 con la quale sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara relativi alla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, con scadenza di presentazione delle offerte fissato per il giorno 01 ottobre 2021 e apertura dei plichi il giorno 04 ottobre 2021, dalle ore 09,30;

**Vista** la determinazione n.743 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato l'avviso di rettifica agli atti di gara, con la quale è stato ridotto a 969 in numero di stalli interessati dalla concessione (originariamente indicati in 1063), e fissata la nuova scadenza di presentazione delle offerte fissata per il giorno 25 ottobre 2021 e l'apertura dei plichi per il giorno 26 ottobre 2021;

**Considerato** che:

- trattandosi di un appalto di servizi da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stata affidata alla competenza esclusiva di un'apposita Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art.77, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016;

- la fase preliminare della procedura di aggiudicazione, relativa alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, ai fini della loro ammissione alle fasi successive della gara, è stata demandata ad un apposito Seggio di gara;

**Vista** la determinazione n. 914 del 24/11/2021 con la quale sono stati ammessi alla fase successiva di gara, relativa all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, tutti i partecipanti alla procedura di gara in oggetto;

**Richiamata** la determinazione n. 945 del 30/11/2021 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

**Vista** la determinazione n.54 del 27/01/2022 con la quale la gara è stata aggiudicata all'impresa A.C.S. AUTOMOBILE CLUB SERVIZI S.r.l. (di seguito "ACS S.r.l.") la procedura di gara in argomento subordinandone l'efficacia all'esito positivo del controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione, generali e speciali, prescritti nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs.50/2016;

**Considerato** che sono state attivate dall'Ufficio CUC, nei confronti dell'impresa aggiudicataria, le necessarie verifiche con riguardo al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché requisiti speciali previsti dal bando e dal disciplinare di gara, verificando, in particolare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di offerta;

**Rilevato** che, in relazione ai requisiti speciali, il punto III.1.3) del bando opera un "rinvio secco" al disciplinare di gara, il quale, al punto 7, prevede che "*I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi successivi*", e al successivo punto 7.2, prevede che per partecipare alla gara i concorrenti avrebbero dovuto dimostrare di "*aver svolto negli ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione del bando di gara (sulla G.U.R.I.), servizi di gestione di aree di sosta a pagamento per conto di destinatari*"

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

pubblici e/o privati di cui almeno un servizio riferito alla gestione parcheggi a pagamento aventi un numero di stalli non inferiore a quelli oggetto del presente appalto (anziché: n. 1063, leggi: n. 969)”;

**Verificato** che, in relazione al suddetto requisito di capacità tecnica, è stato presentato, nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un quesito al quale la Stazione appaltante ha pubblicato sulla piattaforma telematica della gara (sezione “F.A.Q”) una risposta precisando che “A seguito della rettifica del capitolato d’appalto il numero di stalli è sceso a n. 969. Per cui nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara si deve aver gestito servizi di parcheggio a pagamento di cui almeno uno con stalli non inferiore a n. 969”;

**Assodato** che la Società ACS S.r.l., in relazione al possesso del suddetto requisito di capacità tecnica e professionale, ha dichiarato nel proprio DGUE presentato in sede di gara quanto segue:

*“ACS dichiara di aver svolto negli ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione del bando di gara, servizi di gestione di aree di sosta a pagamento per conto di destinatari pubblici e/o privati di cui almeno un servizio riferito alla gestione parcheggi a pagamento aventi un numero di stalli non inferiore a quelli oggetto del presente appalto. In particolare:*

*Soggetto committente: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello P.I./C.F. 05841780827.*

Attività: **servizi di gestione di aree di sosta a pagamento**

periodo di esecuzione del servizio: 2017/2020

**numero di stalli gestiti nel periodo: 1.003**

importi: € 840.076,42”;

**Assodato** altresì che, sempre nel proprio DGUE, la Società ACS S.r.l. ha incluso la seguente tabella riepilogativa del servizio pregresso, dichiarato ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara:

Descrizione	importi	date	Destinatari (pubblico)
servizi di gestione di aree di sosta a pagamento	€ 840.076	2017/ 2020	Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

**Vista** la convenzione sottoscritta in data 27/2/2008 tra Azienda Ospedaliera Villa Sofia e la Società ACS S.r.l. la quale, tra l’altro, precisa (art. 1):

(i) che costituisce *“Oggetto della convenzione ... la gestione operativa delle aree individuate nell’accluso progetto grafico denominato progetto A) ... da destinare a parcheggi regolamentati mediante l’installazione di dispositivi automatici di controllo della durata delle sosta”;*

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

(ii) che “i posti auto previsti in tale progetto ammontano a n. 292, fermo restando che in fase esecutiva potranno subire variazioni in aumento o diminuzione”.

**Vista** la nota la nota trasmessa dalla Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo prot.n. 5475/1 del 24/02/2022, diretta alla Società ACS S.r.l., con la quale il predetto Ente certificava:

(i) che la Società ACS S.r.l. ha svolto il servizio oggetto di concessione sottoscritta in data 27/2/2008 “a decorrere dal giorno 24/7/2008 e sino alla data del 16/1/2022” e che, in ogni caso, il predetto servizio “continua a essere in corso di esecuzione alla data della presente certificazione”;

(ii) che “il servizio in parola, sulla scorta di quanto previsto dall'atto di convenzione, non comporta alcun rapporto economico di dare/avere tra le parti contraenti”;

(iii) che “le prestazioni affidate ai sensi della convenzione sono, in dettaglio:

- il servizio di sosta con dispositivi automatici e personale ausiliario per complessivi 292 posti, di cui 207 posti a pagamento e 85 posti riservati al personale interno e mezzi autorizzati;
- il controllo della viabilità interna;
- la manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
- la rimozione coatta dei veicoli;
- l'assistenza all'utenza e al personale interno dell'Azienda per i servizi alla sosta e alla rimozione;

(iv) che i suddetti servizi si sono svolti con buon esito;

**Vista** la nota dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia prot. n. 8042/1, diretta alla C.U.C. di Ventimiglia e Camporosso, con la quale il suddetto Ente forniva “riscontro interlocutorio” alla richiesta di certificazione di regolare esecuzione del servizio di gestione parcheggi da parte di ACS S.r.l., presentata dalla C.U.C. di Ventimiglia, evidenziando che “questa Azienda ha già rilasciato, con nota n. 5475/1 del 24/2/2022, la certificazione in oggetto su richiesta della ACS ...”, e che tuttavia “la medesima ACS ... ha avanzato formale istanza di verifica sui luoghi, in contraddittorio, per accertare, rispetto ai contenuti dell'originaria Convenzione del 27/2/2008 ancora in essere, il numero di stalli di parcheggio attualmente gestiti dalla stessa Società presso il presidio ospedaliero “Villa Sofia”, riservandosi “di eventualmente rideterminare esclusivamente il numero degli stalli di parcheggio indicati, fermo tutto il resto”;

**Vista**, infine, la nota dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia prot. n. 10070/1 del 15/04/2022, con la quale l'Ente ospedaliero modificava la certificazione già resa (prot. n. 5475/1 del 24/2/2022), precisando che l'attività riguardava la gestione del “servizio di sosta con dispositivi automatici e personale ausiliario per complessivi 971 posti, di cui 289 posti auto a pagamento, 507 posti auto riservati al personale interno e mezzi autorizzati e n. 175 posti per motocicli”;

**Ritenuto** che, dalla predetta certificazione “definitiva” rilasciata dall'Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, emerge come la società ACS S.r.l. non possieda il

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal disciplinare di gara a pena di esclusione, nei termini in cui ivi è chiaramente formulato, atteso che i posti auto a pagamento gestiti dal concorrente sono in n. di 289 (a fronte dei n. 969 richiesti dal disciplinare di gara, e dei 1.003 dichiarati dal concorrente in sede di gara);

**Ritenuto** altresì che non sia possibile parificare il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, oggetto di gara, con quello di gestione di parcheggi gratuiti ancorché riservati, sia perché la clausola della *lex specialis* è formulata in termini chiari ed univoci, e sia in considerazione della oggettiva diversità tra i due servizi, mancando nell'attività di gestione dei parcheggi riservati non a pagamento tutta l'attività di riscossione, gestione e rendicontazione dei corrispettivi ed ulteriori altre che, invece, afferiscono al diverso servizio di gestione dei parcheggi a pagamento (verifiche sui pagamenti, accertamento delle violazioni, gestione dei dati relativi, etc.);

**Considerato** che, secondo condivisibili principi giurisprudenziali (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 31/03/2021, n. 2710) rientra nell'ampia discrezionalità di cui godono le stazioni appaltanti la facoltà di richiedere ai concorrenti, ai fini della configurazione del requisito dell'esperienza pregressa, di avere svolto i medesimi servizi oggetto di gara, purché la richiesta sia proporzionata ed attinente all'oggetto dell'appalto;

**Tenuto conto**, inoltre, del fatto che, nonostante l'ampio termine accordato al concorrente per consegnare la documentazione a comprova del requisito, anche l'ultima certificazione prodotta (prot. n. 10070/1 del 15/04/2022) non chiarisce in alcun modo se i 175 posti per motocicli ricadano nel novero dei parcheggi a pagamento, o siano invece riservati o invece ancora di libera fruizione;

**Assodato** peraltro che, alla luce delle risultanze oggettive degli accertamenti compiuti, la dichiarazione resa dal concorrente in sede di gara ("*ACS dichiara di aver svolto ... servizi di gestione di aree di sosta a pagamento ... di cui almeno un servizio riferito alla gestione parcheggi a pagamento aventi un numero di stalli non inferiore a quelli oggetto del presente appalto... numero di stalli gestiti nel periodo: 1.003*") si è rivelata alla prova dei fatti non corrispondente a quanto attestato dal Committente pubblico, atteso che il servizio gestito da ACS S.r.l. per l'Ospedale Santa Sofia ha ad oggetto 289 posti auto a pagamento, oltre a 507 posti auto riservati a personale e mezzi autorizzati, e n. 175 posti moto;

**Considerato** altresì che la dichiarazione resa in sede di gara (di avere gestito servizi di parcheggio a pagamento per un numero di stalli pari a n. 1.003) ha concretamente ed indebitamente influenzato le valutazioni dell'Amministrazione concedente in ordine al possesso da parte del Concorrente del requisito di partecipazione, rappresentando una situazione oggettivamente diversa da quella reale, il che, di fatto, ha impedito all'Amministrazione banditrice di compiere fin da subito le proprie valutazioni, sulla base di un quadro fattuale chiaro e rappresentato dal concorrente in modo aderente alla realtà;

**Considerato** altresì che la suddetta dichiarazione resa dal concorrente in sede di gara ha inciso sul regolare andamento del procedimento, imponendo all'Amministrazione di compiere articolate verifiche che hanno richiesto notevole tempo, e che hanno permesso di acclarare una situazione di fatto diversa da quella dichiarata e, in ultima analisi, il mancato possesso del requisito, incidendo per quanto sopra sull'affidabilità professionale del concorrente;

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

**Ritenuto**, in definitiva che, alla luce delle considerazioni che precedono, il concorrente ACS S.r.l. deve essere escluso dal procedimento di gara in quanto non possiede il requisito di capacità tecnica e professionale indicato al punto 7.2 del disciplinare di gara;

**Ritenuto** quindi necessario escludere il predetto concorrente e revocare l'aggiudicazione (non ancora efficace), disposta in favore dell'impresa A.C.S. Automobile Club Servizi S.r.l. con determinazione n. 54 del 27/01/2022;

**Assodato** che, trattandosi di un'ipotesi di esclusione dalla gara per mancato possesso di un requisito di partecipazione prescritto dalla *lex specialis* ed attinente ad una fase in cui l'aggiudicazione non si è ancora perfezionata, non è necessario procedere alla previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca all'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 7 della legge n.241/1990 (vedasi T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez.I, 06/11/2020, n.707), e che in ogni caso è stata garantita ampia partecipazione della Società ACS S.r.l. nel corso del sub procedimento di verifica dei requisiti;

**Rilevato** che risulta dal verbale di gara della Commissione Giudicatrice n. 4 del 28/12/2021, che la seconda classificata nella graduatoria di merito, per l'appalto in oggetto, è l'impresa SACAR S.r.l. di Bologna, che ha conseguito il punteggio di 73,339/100 e formulato un'offerta non anomala, con un aggio in rialzo, a favore del Comune di Ventimiglia, di 26,50% rispetto all'aggio posto a base di gara;

**Richiamata** la Macrostruttura organizzativa modificata con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 09/09/2021 ed in ultimo modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 23/09/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

**Richiamato** il decreto sindacale n.1 del 07/01/2021 con cui si è disposto il conferimento della direzione dell'area Tecnica all'Ing. Cesare Cigna fino al 31/12/2023;

**Vista** la determinazione n.21 del 01/10/2021 con la quale è stato attribuito al Dott. Carmine Del Pinto l'incarico di posizione organizzativa "Ufficio C.U.C. – Contratti – Gare - Patrimonio" con decorrenza dal 01/10/2021 e fino al 31/12/2022;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento amministrativo proponente il presente atto è il Funzionario P.O. del predetto Ufficio;

**Visto** il D.Lgs.n.50/2016;

**Visto** il D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs.n.165/2001;

**Visto** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000,

## **DETERMINA**

1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

- 2) **di procedere** all'esclusione del concorrente A.C.S. Automobile Club Servizi S.r.l. di Palermo dalla procedura di selezione per mancato possesso da parte di quest'ultima del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto nel disciplinare di gara;
- 3) **di procedere**, conseguentemente e per le medesime ragioni, alla "revoca" dell'aggiudicazione non efficace nei confronti dell'impresa A.C.S. Automobile Club Servizi srl di Palermo, disposta con propria determinazione n. 54 del 27/01/2022;
- 4) **di procedere**, contestualmente, allo scorrimento della graduatoria e di provvedere all'aggiudicazione a favore della seconda classificata, impresa SACAR srl, con sede in Bologna, *della concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate nel territorio del Comune di Ventimiglia*, avendo la stessa proposto un aggio (canone) a favore del Comune di Ventimiglia, in rialzo del 26,50% rispetto all'aggio (canone) posto a base di gara;
- 5) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016, che l'aggiudicazione diventerà "efficace" soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti;
- 6) **di dare atto**, a norma dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs.n.50/2016, che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
- 7) **di demandare** ad un successivo provvedimento l'attestazione di intervenuta efficacia della presente aggiudicazione nei confronti della seconda classificata, a seguito del riscontro positivo del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti;
- 8) **di comunicare**, ai sensi dell'art.76, commi 5 e 6, del D.Lgs.n.50/2016, a tutti i partecipanti alla procedura di gara in oggetto, il presente provvedimento di revoca dell'aggiudicazione n.54 del 27/01/2022 e di contestuale aggiudicazione all'impresa seconda classificata, per scorrimento della graduatoria;
- 9) **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma telematica della stazione appaltante, ai sensi dell'art.29, del D-Lgs.n.50/2016;
- 10) **di dare atto** che avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria, ai sensi dell'art.120 del Codice del processo amministrativo, nel termine ivi previsto;
- 11) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto, firmatario del presente provvedimento, non sussiste alcun conflitto di interesse ai sensi dell'art.42, del D.Lgs.n.50/2016 e art.6 - bis della legge n.241/1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge n.190/2012;
- 12) **di disporre** che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, si darà corso alla pubblicazione dei dati obbligatori riguardanti la presente procedura di gara, ai sensi dell'art.1, comma 32, della legge n.190/2012 e ss.mm. e del D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm., da effettuarsi sul sito internet della stazione appaltante nella sezione dedicata ad "amministrazione trasparenza";
- 13) **di dare atto** che il responsabile del procedimento amministrativo del presente provvedimento è il funzionario P.O. dell'Ufficio CUC - Contratti - Patrimonio;
- 14) **di dare atto** che per il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile.

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Ventimiglia, 03/05/2022

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  
*Cigna Cesare / ArubaPEC S.p.A.*

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Centrale Unica di Committenza - sede Ufficio associato c/o Comune di Ventimiglia - Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA (IM)  
Telefoni 0184280325 / 0184280292 – Fax 0184 33730 Sito Internet: [www.comune.ventimiglia.it](http://www.comune.ventimiglia.it)  
E-Mail Certificata: [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it)  
E-Mail: [cuc@comune.ventimiglia.it](mailto:cuc@comune.ventimiglia.it)